

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 70360/29871

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTER FOR CIRCULAR ECONOMY IN COFFEE -

ENTE DEL TERZO SETTORE"

Atto reg. a Torino - DP I

il 25/01/2024

al n° 3596 Serie 1T

per € 0,00

1. Costituzione dell'associazione

1.1. E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (d'ora innanzi anche "il CTS"), un'associazione sotto la denominazione

"CENTER FOR CIRCULAR ECONOMY IN COFFEE -

ENTE DEL TERZO SETTORE"

o, in forma abbreviata

"C4CEC - E.T.S."

(di seguito anche l' "Associazione").

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi anche "lo Statuto"), dal CTS, dal Codice civile (d'ora innanzi anche "il C.c.") e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi anche "la Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.5. L'associazione ha durata indeterminata.

2. Obiettivi e Attività Istituzionali

2.1. L'Associazione, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, nell'ambito di una complessiva finalità orientata al bene comune, persegue l'obiettivo di raccogliere e condividere buone pratiche, soluzioni, studi e dati sull'economia circolare applicata alla filiera del caffè, dalla coltivazione al consumo e al fine vita (di seguito la "Filiera").

2.2. L'Associazione si propone di costituire un punto di riferimento, indipendente e autorevole a livello internazionale, in grado di raccogliere il *know-how* legato all'Economia Circolare nel settore del caffè e metterlo a disposizione di aziende, associazioni, università ed enti pubblici al fine di migliorare le performance economiche, sociali e ambientali degli attori della Filiera e di mettere in contatto esperti contribuendo allo sviluppo dell'Economia Circolare nel settore del caffè e lungo la Filiera.

2.3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione mira a promuovere, gestire e condurre attività di sviluppo di idee e progetti relativi all'Economia Circolare nel settore del caffè e lungo la Filiera.

2.4. In particolare, obiettivi specifici dell'Associazione sono:

a) la predisposizione di percorsi di apprendimento, la condivisione di buone pratiche, studi e informazioni relative all'economia circolare nella Filiera;

b) La creazione di una rete di condivisione delle conoscenze mul-

ti-stakeholder finalizzata allo sviluppo e alla diffusione di buone pratiche, studi e informazioni relative all'economia circolare nella Filiera;—
c) la creazione di strumenti per mettere in contatto i produttori di rifiuti della Filiera con aziende/enti che possono recuperarli, trattarli e reintrodurli in un nuovo ciclo produttivo;—

d) il supporto alle realtà che chiederanno aiuto all'Associazione per sviluppare idee o che vorranno condividere il proprio *know-how* relativo a progetti di sostenibilità nella Filiera e nel settore del caffè.——

2.5. All'Associazione potranno partecipare enti pubblici e privati, quali università, centri di ricerca, agenzie e imprese nazionali e internazionali, sia pubbliche che private, che condividano gli scopi dell'Associazione e che operino o abbiano competenze nell'ambito delle attività dell'Associazione, a livello nazionale e/o internazionale.——

2.6. Per lo svolgimento di quanto sopra, l'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.——

3. Oggetto——

3.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 2, del CTS, esercitabili in Italia ed all'estero:——

- lettera d): *"educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni"*;——

- lettera e): *"interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"*;——

- lettera g): *"formazione universitaria e post-universitaria"*;——

- lettera h): *"ricerca scientifica di particolare interesse sociale"*;——

- lettera n): *"cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni"*;——

- lettera o): *"attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo*

*di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile";*_____

*- lettera u): "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo";*_____

*- lettera w): "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".*_____

4 Attività strumentali, accessorie e connesse_____

4.1. L'Associazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico coerenti con gli obiettivi dell'Associazione. Tali progetti dovranno avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute aggiuntive rispetto alle attività istituzionali dell'Associazione e dei suoi associati. Nella valutazione dei progetti ai quali aderire, l'Associazione dovrà tener conto, in particolare:_____

*- della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico dell'Associazione;*_____

*- della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;*_____

*- dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;*_____

*- dei profili innovativi del progetto;*_____

*- delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.*_____

4.2. L'Associazione potrà accogliere ed avvalersi di competenze di *visiting professors*, ricercatori e operativi messi a disposizione dai propri soci o sostenuti da altre istituzioni ed imprese esterne. L'Associazione potrà altresì accogliere *young scholars* per svolgere stage o un periodo di ricerca ed *emeritus professors* che, giunti alla quiescenza nelle proprie istituzioni, desiderino continuare la propria attività di ricerca in ambiti coerenti con quelli propri dell'Associazione e dei propri soci._____

4.3. Le attività dell'Associazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati purché gli scopi di questi ultimi non siano in conflitto con gli scopi dell'Associazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima._____

4.4. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:_____

- a) richiedere contributi e finanziamenti pubblici e privati;_____
- b) partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;_____
- c) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione l'Associazione è stata istituita;_____
- d) stipulare contratti funzionali alla propria attività;_____
- e) acquisire, amministrare e gestire beni funzionali allo scopo dell'Associazione, a titolo di proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possedere o detenere tali beni e sottoscrivere i relativi atti e contratti;_____
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di beni e servizi, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;_____
- g) esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla Legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2._____

4.5. Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero._____

5. Sede_____

5.1. La sede dell'Associazione è posta in Comune di Torino (TO)._____ La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui al presente Statuto._____

Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il competente Ufficio ai sensi dell'articolo 48 del CTS._____

Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede l'Associazione non costituiscono modifiche del presente Statuto._____

5.2. Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale._____

6. Patrimonio_____

6.1. Il patrimonio dell'Associazione (d'ora innanzi anche "il Patrimonio") è costituito:_____

- a) dalle quote associative;_____
- b) dal patrimonio iniziale corrisposto dai membri fondatori (d'ora innanzi anche "i Soci Fondatori") in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità;_____
- c) da eventuali conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili o al-

tre utilità, impiegabili per il perseguimento degli scopi della Associazione, effettuati dai Soci Fondatori e dagli Associati (come di seguito definiti) e che siano espressamente destinati al Patrimonio;_____

d) da eventuali contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione, ivi compresi lo Stato, l'Unione Europea, gli Enti Territoriali, gli altri Enti Pubblici e che siano espressamente destinati al Patrimonio;_____

e) da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;_____

f) da eventuali contributi erogati da soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche diverse dai Soci Fondatori e dagli Associati (come di seguito definiti) che siano espressamente destinati al Patrimonio;_____

g) dagli utili netti che per Statuto devono essere obbligatoriamente accantonati a Patrimonio;_____

h) dai beni mobili ed immobili espressamente destinati al Patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;_____

i) dai proventi dell'attività di raccolta fondi._____

6.2. Il Consiglio d'Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del Patrimonio._____

6.3. Il Consiglio d'Amministrazione vigila sui decrementi che il Patrimonio subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza; in particolare, quando risulti che il Patrimonio è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione._____

6.4. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio d'Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione._____

6.5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo._____

6.6. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione._____

6.7. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore del-

l'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

7. Fondo di gestione

7.1. Il Fondo di gestione dell'Associazione è impiegato per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Esso è composto:

- a. dalle quote associative annuali che saranno versate periodicamente dai Soci Fondatori e dagli Associati (come di seguito definiti) nella misura che verrà stabilita ai sensi del presente statuto e che potrà prevedere importi differenziati per particolari categorie di Soci Fondatori ed Associati (come di seguito definiti);
- b. da eventuali conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, effettuati dai Soci Fondatori e dagli Associati (come di seguito definiti) e che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- c. da eventuali contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione, ivi compresi lo Stato, l'Unione Europea, gli Enti Territoriali, gli altri Enti Pubblici e che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- d. da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- e. da eventuali contributi erogati da soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, diverse dai Soci Fondatori e dagli Associati (come di seguito definiti) e non espressamente destinati al Patrimonio;
- f. dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- g. da proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti ovvero di altri diritti di proprietà industriale e intellettuale dell'Associazione;
- h. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

7.2. Il Fondo di gestione sarà utilizzato per la gestione ordinaria dell'Associazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative. Tali contributi sono determinati annualmente in maniera preventiva dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

7.3. Ove ricorrano particolari esigenze legate ai costi di gestione sostenuti (o che debbano essere sostenuti) dall'Associazione, il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere ai Soci Fondatori ed agli Associati il versamento di contributi straordinari, anche in misura differenziata per i diversi soci. Il versamento di tali contributi e la loro entità

dovrà in ogni caso essere deliberato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

7.4. Ove taluni Soci Fondatori e/o Associati (come di seguito definiti) intendano realizzare o supportare uno o più specifici progetti speciali non previsti dal piano approvato dagli organi competenti dell'Associazione e di interesse specifico di solo alcuni fra essi (d'ora innanzi anche "*i Progetti Speciali*"), l'Assemblea potrà deliberare la realizzazione o il supporto a tali progetti, a condizione che: (i) il Progetto Speciale sia coerente con lo scopo dell'Associazione; (ii) i relativi costi siano coperti da contributi straordinari all'uopo versati dai Soci Fondatori ed Associati interessati al Progetto Speciale in quota proporzionale al loro coinvolgimento; (iii) il Progetto Speciale sia stato previamente approvato dallo *Scientific Board* (come di seguito definito) al fine di valutarne la validità scientifica e la coerenza con gli scopi dell'Associazione.

8. Esercizio finanziario e Bilancio.

8.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo (d'ora innanzi anche "*il Budget*").

8.3. Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio consuntivo, corredato dai documenti di Legge. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci insieme alla relazione dell'Organo di Controllo ed è depositato presso la sede centrale dell'Associazione.

8.4. L'Associazione, entro il 30 giugno di ogni anno, deposita il bilancio sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e lo pubblica nel proprio sito *internet*.

8.5. Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni solo nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della programmazione economico-finanziaria dell'Associazione e solo per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

8.6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del Patrimonio se intaccato da perdite pregresse.

8.7. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale dell'Associazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili.

8.8. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del CTS, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

9. Soci Fondatori ed Associati.

9.1. L'Associazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti pubblici o privati, residenti in Italia o all'estero, che a giudizio del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci siano in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi dell'Associazione secondo le modalità successivamente specificate e compatibilmente con le finali-

tà statutarie.

9.2. I membri dell'Associazione si distinguono in Soci Fondatori ed Associati.

9.3. Sono Soci Fondatori i soggetti che saranno presenti all'atto costitutivo dell'Associazione.

9.4. I Soci Fondatori contribuiscono al Patrimonio e al Fondo di gestione dell'Associazione come previsto dallo Statuto.

9.5. La qualifica di Associato è conferita dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea dei Soci stessa, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, a soggetti pubblici o privati che ne condividano gli scopi, escluso qualsivoglia criterio discriminatorio.

La qualifica di Associato permane per il periodo stabilito all'uopo in sede di accettazione della proposta da parte dell'Assemblea dei Soci, che non potrà essere comunque inferiore ad un triennio.

L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione può determinare con apposito regolamento una eventuale più articolata suddivisione dei Associati in categorie, anche in base alla loro natura, all'entità della loro contribuzione, nonché i criteri per determinare la durata di tale qualifica.

9.6. Gli Associati contribuiscono al Patrimonio e al Fondo di gestione dell'Associazione, come previsto dallo Statuto.

10. Domanda di ammissione all'Associazione

10.1. I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente articolo 9 che intendono partecipare all'Associazione devono avanzare domanda di ammissione rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10.2. La domanda di ammissione dovrà contenere: a) il nome, la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente; b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente e i suoi piani di sviluppo; c) la firma del soggetto richiedente (e nel caso di persona giuridica, del suo legale rappresentante); d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello statuto dell'Associazione; e) l'indicazione del tipo di programmi/attività ai quali è potenzialmente interessato a partecipare; f) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

10.3. La domanda di ammissione come Associato viene sottoposta al parere del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che delibera l'ammissione e le relative modalità con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa, escluso qualsivoglia criterio discriminatorio.

10.4. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato e comunicato alla parte interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione.

10.6. Contro l'eventuale rigetto della domanda, la parte interessata può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di controllo; si richiamano, sul punto, le disposizioni di cui all'articolo 23 del CTS.

11. Esclusione e recesso

11.1. L'Assemblea dei Soci, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente statuto l'esclusione di Soci Fondatori ed Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:_____

a. inadempimento dell'obbligo di effettuare il pagamento della quota associativa e delle altre contribuzioni e conferimenti previsti dal presente statuto;_____

b. inadempimento dell'impegno di effettuare altre prestazioni patrimoniali dovute ai sensi del presente statuto;_____

c. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri soci e con gli organi dell'Associazione._____

11.2. L'esclusione del Socio Fondatore e del Partecipante può avere luogo anche per i seguenti motivi:_____

a. estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo;_____

b. apertura di procedure di liquidazione volontaria o giudiziaria e/o apertura di altre procedure concorsuali anche stragiudiziali finalizzate alla liquidazione dell'ente, ad eccezione delle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale;_____

c. la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale._____

11.3. L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal Codice etico eventualmente adottato dall'Associazione._____

11.4. I Soci Fondatori e gli Associati possono in ogni momento recedere dalla Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino alla data di efficacia del recesso. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata con preavviso minimo di 3 (tre) mesi._____

11.5. La perdita della qualifica di Socio Fondatore o Partecipante dell'Associazione comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentanza all'interno degli organi dell'Associazione stessa._____

12. Organi dell'Associazione_____

12.1. Sono organi dell'Associazione:_____

a. il Presidente;_____

b. l'Assemblea dei Soci;_____

c. il *Scientific Board*;_____

d. il Consiglio d'Amministrazione;_____

e. l'Organo di Controllo._____

12.2. Non è prevista alcuna remunerazione per i membri degli organi dell'Associazione, ad eccezione dell'Organo di Controllo._____

13. Presidente dell'Associazione_____

13.1. Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci tra i componenti del Consiglio di Amministrazione._____

13.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio._____

Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Sta-

tuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri organi dell'Associazione.

Il tutto nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, anche in giudizio.

Le limitazioni del potere di rappresentanza dovranno essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

13.3. Inoltre, il Presidente:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e cura i rapporti con gli enti pubblici e privati.

13.4. Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

13.5. Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci ed approva l'ordine del giorno dei lavori.

13.6. Il Presidente dell'Associazione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, ovvero in subordine da un membro del Consiglio di Amministratore da lui delegato ovvero, ancora in subordine, dal membro del Consiglio di Amministratore più anziano.

13.7. L'incarico di Presidente è svolto gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

14. Assemblea dei Soci

14.1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Fondatori (rappresentati dal proprio legale rappresentante o da apposito incaricato di volta in volta designato) e dagli Associati.

14.2. Ogni Socio Fondatore ed ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci da altri Soci Fondatori o Associati mediante delega scritta che deve essere conservata dall'Associazione.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega.

Ogni componente dell'Assemblea dei Soci può essere portatore al massimo di una delega.

Non possono essere attribuite deleghe a soggetti che non siano componenti.

14.3. All'Assemblea dei Soci compete ogni decisione sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci Fondatori od Associati che rappresentino almeno un terzo degli stessi, sottopongano alla sua approvazione.

In particolare, l'Assemblea dei Soci:

- a. delibera in merito alle modifiche dello Statuto (alla presenza di un notaio), fatto salvo quanto *infra* indicato;

- b. approva il bilancio consuntivo di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

- c. delibera l'importo della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio di Amministrazione;_____
- d. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;_____
- e. nomina il Presidente dell'Associazione;_____
- f. nomina i componenti del *Scientific Board*, su proposta del Consiglio di Amministrazione;_____
- g. delibera in merito all'ammissione e all'esclusione degli Associati;_____
- h. delibera in merito alla realizzazione o al supporto dei Progetti Speciali di cui all'articolo 7.4. dello Statuto;_____
- i. può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi dell'Associazione;_____
- j. può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Associazione;_____
- k. delibera sullo scioglimento o trasformazione dell'Associazione;_____
- l. delibera la richiesta di scioglimento dell'Associazione alle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento;_____
- m. nomina, ove previsto, l'Organo di Controllo._____

15. Assemblea dei Soci - Funzionamento_____

15.1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione - ogniqualevolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o dal almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio d'Amministrazione oppure dall'Organo di Controllo - mediante avviso agli aventi diritto tramite PEC, *e-mail*, raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo o strumento tecnologico equipollente e comportante la certezza di ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza._____

Alle riunioni dell'Assemblea dei Soci sono invitati anche i membri del Consiglio di Amministrazione e quelli dell' Organo di Controllo (che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo) con un preavviso di 5 (cinque) giorni, con le stesse modalità previste per i Soci Fondatori e gli Associati._____

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare._____

15.2. In mancanza delle formalità di cui al punto precedente, l'Assemblea dei Soci si considera regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i Soci Fondatori (personalmente o tramite rappresentante) e gli Associati, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare. In tutti gli altri casi si applicano le norme del Codice Civile in materia di assemblee dei soci di società per azioni._____

15.3. L'Assemblea dei Soci può tenersi anche esclusivamente con interventi da remoto, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono; è pertanto necessario che:_____

- a. sia consentito al Presidente di (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza; e (iii) constatare e proclamare i risultati delle votazioni;_____

- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, visionare e inviare documenti;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità per l'intervento da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

15.4. Ogni Socio Fondatore ed ogni Associato ha a disposizione un voto nell'Assemblea dei Soci.

15.5. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Essa assume le sue deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui sia chiamata a modificare lo statuto in cui la delibera richiederà il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto (salvo maggioranze diverse disposte per specifiche deliberazioni previste nel presente statuto).

15.6. I *quorum* costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Soci sono determinati in base alla somma tra il numero totale dei Soci Fondatori e degli Associati.

15.7. L'Assemblea dei Soci delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i Soci Fondatori e gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso da esercitarsi a norma di Legge e di Statuto.

15.8. L'Assemblea dei Soci si tiene almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze.

15.9. L'Assemblea dei Soci è presieduta, senza potere di voto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano; in mancanza, l'Assemblea dei Soci è presieduta da altra persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

Al fine di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, il Presidente dell'Assemblea dei Soci è tenuto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento della riunione nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.

15.10. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è assistito da un segretario, non componente dell'Assemblea dei Soci, nominato dagli intervenuti, salvo che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente stesso, il verbale non debba essere redatto da un notaio.

15.11. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o dal notaio, se presente). In particolare, dal verbale devono risultare: (i) la data della riunione; (ii) l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione (anche per allegato); (iii) gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente; (iv) le modalità e il risultato delle votazioni, con specifica indicazione dei Soci

Fondatori e degli Associati favorevoli, astenuti o dissenzienti; e (v) su eventuale richiesta dei Soci Fondatori e degli Associati, un sunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

15.12. Il procedimento per l'eventuale consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue: il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica a tutti i componenti dell'Assemblea dei Soci e, per conoscenza, all'Organo di Controllo e a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascun componente deve far pervenire l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo, anche elettronico, che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dall'Associazione. Le decisioni dell'Assemblea dei Soci adottate con questa modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente e inserito nel libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente curerà di verificare che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la comunicazione.

16. Consiglio di Amministrazione

16.1. L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri (d'ora innanzi anche "*gli Amministratori*"), nominati dall'Assemblea dei Soci.

16.2. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.3. Gli Amministratori devono rispettare il disposto dell'articolo 2391 C.c. in materia di conflitto di interessi, pertanto tale conflitto è regolato dal contenuto del suddetto articolo.

16.4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di 3 (tre) anni e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, o periodo inferiore deliberato dall'Assemblea dei Soci. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. I primi Amministratori sono nominati in sede di Atto Costitutivo che ne stabilirà anche la durata.

16.5. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo.

16.6. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima

volta il nuovo organo. Se nei successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà provvedervi l'Organo di Controllo senza ulteriore indugio.

16.7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, purché la maggioranza degli Amministratori sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea dei Soci. Gli Amministratori saranno sostituiti secondo quanto previsto dal presente Statuto per la nomina degli stessi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dovranno limitarsi alla sola amministrazione delle attività correnti.

16.8. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vicepresidenti, i quali durano in carica per la durata del mandato di Amministratori.

16.9. La responsabilità degli Amministratori è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

17. Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

17.1. Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché tutti gli Amministratori siano informati sulle materie da trattare.

17.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante raccomandata a.r., o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, ivi comprese la PEC e la posta elettronica, inviata al domicilio di ciascun Amministratore e dei Sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro 1 (un) giorno prima della data dell'adunanza.

Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli Amministratori e siano presenti tutti i Sindaci effettivi; resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

17.3. Se previsto nell'avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può radunarsi per video o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di

seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Si applicano le norme relative allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci con mezzi di telecomunicazione.-----

17.4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione o almeno 3 (tre) amministratori comunicano a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine fino a 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dall'Associazione. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa. Le decisioni degli Amministratori adottate con questa modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro dei Verbali del Consiglio d'Amministrazione, previa verifica che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la relativa comunicazione.-----

17.5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente, se nominato. In caso di impedimento del Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta un segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Associazione.-----

17.6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la decisione cui accede il voto di chi presiede la riunione. Le decisioni relative alle materie di cui al successivo articolo 17.7, lettere (b), (d) ed (n) richiederanno il voto favorevole di tutti i consiglieri nominati dai Soci Fondatori.-----

17.7. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.-----

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci.-----

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:-----

a. predispone il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;-----

b. approva il Budget annuale, entro il 31 dicembre dell'esercizio pre-

cedente;.....

c. approva il piano pluriennale delle attività dell'Associazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dal *Scientific Board*;.....

d. stabilisce i requisiti per assumere la qualifica di Associato e propone le relative richieste di ammissione all'Assemblea dei Soci;.....

e. definisce le politiche di investimento del Patrimonio dell'Associazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dal *Scientific Board*;.....

f. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;.....

g. delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;.....

h. approva le proposte dei Soci Fondatori e degli Associati sulla parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare all'incremento del Patrimonio;.....

i. determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;.....

j. può autorizzare che gli apporti dei Soci Fondatori non destinati al patrimonio e i contributi degli Associati siano utilizzati per specifiche iniziative di interesse sociale;.....

k. può proporre modifiche dello Statuto dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci;.....

l. delibera sulla apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie;.....

m. delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;.....

n. nomina i rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati dall'Associazione;.....

o. propone all'Assemblea dei Soci la nomina dei membri del *Scientific Board*, scelti tra autorevoli membri della comunità scientifica nazionale e internazionale.

p. delibera in merito all'adozione del Codice Etico e lo approva, previo parere del *Scientific Board*;.....

q. svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente statuto e approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti.

17.8. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente, può altresì nominare un Direttore Scientifico e/o un Direttore Esecutivo definendone le relative funzioni e i compensi.

17.9. Il *Scientific Board* riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo dell'Associazione.

17.10. L'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione è svolto gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

17.11. I consiglieri che non partecipano nel corso di un anno solare a 3 (tre) riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, senza adeguata giustificazione, decadono dal lo-

ro incarico e devono essere sostituiti.

18. Organo di controllo e revisione legale dei conti

18.1. L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per Legge ai sensi dell'articolo 30 CTS.

18.2. L'Organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina.

In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati e due supplenti.

In caso di nomina di organo monocratico, dovrà essere nominato un sindaco supplente.

I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

18.3. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

18.4. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, numero 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del CTS ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'articolo 14 del CTS.

18.5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

18.6. Quanto al funzionamento dell'Organo di controllo, trova applicazione, nei limiti di compatibilità, quanto previsto in tema di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione dal precedente articolo 17.

18.7. L'incarico di membro dell'Organo di controllo è svolto gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

18.8. Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per Legge ai sensi dell'articolo 31 del CTS.

18.9. Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

19. Scientific Board

19.1. E' istituito un organo di indirizzo scientifico della Associazione denominato *Scientific Board* (d'ora innanzi anche "*il SB*").

19.2. L'SB è costituito da almeno 3 (tre) componenti nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Ciascuno dei componenti resta in carica per 3 (tre) anni a far data dalla sua nomina ed è rinnovabile. La prima nomina, se così vorranno i Soci Fondatori, avverrà in sede di atto costitutivo.

19.3. La carica di componente dell'SB è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

19.4. Il venir meno della maggioranza dei suoi componenti determina la scadenza dell'intero organo.

19.5. L'SB provvede a:

1) fornire al Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo strategico sulla base delle quali il Consiglio di Amministrazione approva il piano pluriennale dell'Associazione

2) dare esecuzione al piano pluriennale dell'Associazione, nel rispetto del Budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione

3) proporre nuove iniziative coerenti con il piano pluriennale e con il Budget annuale;

4) analizzare la fattibilità di nuove proposte e progetti;

5) certifica che i contenuti elaborati dall'Associazione (o ad essa proposti per essere elaborati o pubblicati dall'Associazione) siano tecnicamente corretti e coerenti con gli scopi dell'Associazione, con particolare riguardo al tema dell'economia circolare applicata alla filiera del caffè.

19.6. Il Presidente dell'SB è eletto nel proprio seno dai suoi componenti con votazione a maggioranza. Il Presidente regola il funzionamento dell'organo, ne predispone l'ordine del giorno e ne governa i lavori.

19.7. L'SB si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno. Può comunque riunirsi, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. I modi di partecipazione dei componenti sono disciplinati da delibera dell'organo assunta nella prima seduta.

19.8. L'SB è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

20. Scritture contabili, bilancio e libri dell'Associazione

20.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

20.2. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata da una Relazione che illustri i risultati di gestione e dalla Relazione dell'organo di revisione deve essere, a cura del Presidente della Associazione, trasmessa ai soggetti aderenti.

20.3. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

20.4. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

20.5. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio d'Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio d'Amministrazione può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

20.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio d'Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

20.7. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

21. Codice etico

21.1. L'Associazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento.

21.2. Il codice etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione, con parere del *Scientific Board*.

22. Clausola di rinvio

22.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle previste dal CTS.

23. Scioglimento e Liquidazione

23.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il Patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei soci.

FIRMATI:

MARIO CERUTTI

GIOVANNA IOLI NOTAIO

Il sottoscritto Giovanna Ioli, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "B" all'atto repertorio n. 70360/29871 è conforme all'originale. Lì, Torino, 26 gennaio 2024